

# MONITORE INDUSTRIALE ITALIANO

## GAZZETTA DELLE TRAMVIE

### SOMMARIO

Questioni locali: Il servizio degli Omnibus in Roma. — Igiene pubblica; La Pella-gra. — Esposizione Internazionale di Nizza; Sezione industriale. — Industria, Commercio e Statistica. — Stabilimento Bacologico G. Valli e Figli. — Cronaca delle Tramvie. — Lavori Pubblici e Ferrovie. — Appalti — Appalti provvisoriamente deliberati. — Appalti definitivamente aggiudicati. — Pubblicazioni — Avvisi.

### QUESTIONI LOCALI

#### Il servizio degli Omnibus in Roma

Abbiamo ricevuto in questi giorni un opuscolo a stampa con un *parere legale* emesso dall'on. avv. Cesare Parenzo sulle due seguenti questioni, che sono state sollevate in occasione di una nuova proposta presentata all'Amministrazione comunale di Roma, per l'impianto di un vasto ed elegante servizio di omnibus nella nostra città.

Le dette questioni sono due:

I. Può un Municipio accordare una concessione pel servizio esclusivo degli omnibus?

II. Può cotesta concessione fare il Municipio di Roma nella condizione attuale di fatto in cui il servizio degli omnibus si trova, tenuto conto dei precedenti della questione, e dei regolamenti in vigore?

Riguardo alla prima questione il dotto avvocato giustamente paragona il servizio degli omnibus nelle grandi città a quello delle ferrovie, sul quale nessuno ha mai dubitato che debba prevalere all'interesse particolare l'interesse pubblico, infatti dovendo essere cura di un Municipio ben ordinato e savio di assicurare alle strade più lontane e meno frequentate della città gli stessi vantaggi di cui godono quelle più frequentate, per le quali sarà sempre facile trovare chi eserciti l'industria degli omnibus, è necessario che il detto servizio si stabilisca come corrispettivo di quello assai più lucroso delle linee più frequentate. Oggi, per esempio, abbiamo in Roma lo scorcio di veder partire un solo omnibus ogni 20 minuti da Piazza di Venezia per il popoloso quartiere di Trastevere.

L'on. Parenzo del resto, quantunque non la crede la miglior soluzione della questione, non disconosce la possibilità di combinare con certe determinate norme, in fatto di servizio di omnibus, la libertà dell'industria colla tutela dell'interesse pubblico, ed anche noi la pensiamo egualmente. In questo caso però non vi deve essere privilegio per alcuno, e gli omnibus devono essere considerati

nè più nè meno che vetture pubbliche, e la ingerenza comunale dovrà limitarsi a stabilire un modello decente per coteste vetture, gli orari e la tariffa per il trasporto dei viaggiatori, lasciando che chiunque possa organizzare un servizio d'omnibus, pagando tutto al più una tassa per l'occupazione del suolo stradale. È un sistema come un altro, ma se all'incontro si vuol fare del servizio degli omnibus un monopolio, questo dev'essere a vantaggio del pubblico e non già esclusivo dell'esercente, come avviene oggi in Roma. Ecco ciò che raccomandiamo all'attenzione dell'on. ff. di Sindaco.

Altri efficaci argomenti svolge nel suo dotto parere l'on. Parenzo in sostegno della tesi che è di spettanza municipale la facoltà di far concessioni esclusive per il servizio degli omnibus nell'interesse pubblico e dell'erario comunale, senza che possa alcuno muovere obbietti contro l'uso a qualcuno accordato del pubblico suolo, ad altri interdetti.

Per quanto poi concerne la seconda questione l'on. Parenzo la esamina dal punto di vista delle vigenti Leggi Comunale e Provinciale e di P. S. e viene a stabilire che il Comune di Roma è liberissimo di concedere a chi vuole il monopolio degli omnibus. Giustamente osserva quindi che scaduta la convenzione Marini, la quale di fatto stabiliva un monopolio in suo favore, egli rientra nel diritto comune. E l'aver dato alla Convenzione stessa la durata di sei anni significa che il sig. Marini non può considerarsi in possesso di un diritto di esercitare in perpetuo l'industria degli omnibus in Roma con esclusione di altri esercenti.

Noi vogliamo sperare che il municipio di Roma terrà nel debito conto il parere dell'on. Parenzo e vorrà con piena libertà d'azione procedere al riordinamento dell'attuale servizio di omnibus in Roma, sotto ogni rapporto insufficiente alle giuste esigenze del pubblico, facendo appello alla più larga concorrenza.

tuali; però è generale l'opinione che il modo, onde a coteste leggi si deve dare effetto, non risponde compiutamente alla importanza di esse, di guisa che per cause diverse, le disposizioni delle leggi in vigore trovano poca e scarsa applicazione.

Le disposizioni principali del nuovo disegno di legge per diminuire l'uso del granturco guasto, formulato dal ministro Grimaldi, sono le seguenti:

La vendita del granturco (*Zea mays* Linn.), sia in granella, sia in farina, per uso di alimento dell'uomo, non è permessa, quando non sia essiccato, nei comuni forniti di essiccatoio, o sia riconosciuto immaturo, guasto od avariato.

I comuni delle provincie dominate dalla pellagra possono essere obbligati a provvedere la popolazione di un essiccatoio; od altrimenti possono essere obbligati a riunirsi in consorzio per la costruzione e l'uso comune di un essiccatoio.

È proibito che il granturco, nelle condizioni accennate, sia distribuito o somministrato, sotto qualsiasi forma, di beneficenza, salario, anticipazione, compenso, a chicchessia, lavoratori, coloni, fittaiuoli, operai, giornalieri, dipendenti.

È pure vietata la macinazione del granturco non essiccato, immaturo, guasto od avariato, da servire per alimento dell'uomo.

La vendita, la distribuzione o somministrazione, e la macinazione del granturco, di che sopra, si presume fatta a scopo di alimentazione dell'uomo, salva la prova del contrario fornita per iscritto dal venditore o proprietario, o qualsiasi distributore o somministratore, o mugnaio, ovvero proprietario o conduttore di mulini.

Le trasgressioni saranno punite con la multa di lire 51, da potersi estendere fino a lire 250, e con la confisca del granturco non essiccato, immaturo, guasto od avariato. Le trasgressioni per la macinazione saranno punibili con la multa da lire 100 a lire 500, oltre la confisca del genere.

Il disegno di legge per le case coloniche, le aie, e l'acqua potabile nelle campagne, dispone che, le case rurali o coloniche devono essere costrutte in modo che sieno sufficientemente asciutte, aeree, ed illuminate. I locali sotterranei non possono essere adoperati ad uso di abitazione.

Qualora le case rurali o coloniche non riuniscano le condizioni indispensabili di salubrità, è vietato ai proprietari di destinarle ad uso di abitazione.

Le aie debbono essere pavimentate.

I locali di deposito destinati a con-

servare il mais debbono essere sufficientemente asciutti e aereati.

Se le aie ed i locali di deposito non sieno nelle condizioni volute, è vietato ai proprietari di adoperarli all'uso cui sono destinati.

Le infrazioni saranno punite con la multa di lire 51 estensibile a lire 500.

I pozzi, le cisterne, o altri serbatoi d'acqua destinata nella campagna agli usi dell'alimentazione, debbono sempre mantenersi espurgati e riattati, in guisa da conservare l'acqua potabile e salubre, per cura ed a spese del proprietario.

Le trasgressioni saranno punite con la multa di lire 250, estensibile a lire 500.